



**COMUNE DI
AZZANO DECIMO**



**COMUNE DI
CHIONS**



**COMUNE DI
FIUME VENETO**



**COMUNE DI
PRAVISDOMINI**

STATUTO DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE SILE E MEDUNA

*Approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 24.08.2015
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 9 del 04.08.2016
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 59 del 29.12.2017*

Sommario

Sommario.....	2
CAPO I	3
PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1. (Oggetto)	3
Art. 2. (Finalità)	3
Art. 3. (Sede)	3
Art. 4. (Funzioni esercitate dall'Unione)	3
Art. 5. (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)	4
Art. 6. (Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni).....	4
Art. 7. (Delega di funzioni comunali all'Unione).....	5
CAPO II	6
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	6
Art. 9. (Organi di governo)	6
Art. 10. (Composizione dell'Assemblea).....	6
Art. 11. (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)	6
Art. 12. (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)	6
Art. 13. (Competenze dell'Assemblea).....	7
Art. 14. (Funzionamento dell'Assemblea).....	8
Art. 15. (Commissioni assembleari)	8
Art. 16. (Commissioni intercomunali).....	8
Art. 17. (Presidente e Vicepresidente)	8
CAPO III	10
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	10
Art. 18. (Partecipazione popolare).....	10
Art. 19. (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento).....	10
Art. 20. (Sportello per il cittadino).....	10
CAPO IV	11
ORGANIZZAZIONE	11
Art. 21. (Principi strutturali e organizzativi)	11
Art. 22. (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)	11
Art. 23. (Personale).....	11
Art. 24. (Direttore).....	12
Art. 25. (Segretario dell'Unione)	12
Art. 26. (Comitato tecnico)	13
Art. 27. (Piano dell'Unione)	13
CAPO V	14
FINANZA E CONTABILITA'	14
Art. 28. (Attività economico finanziaria)	14
Art. 29. (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti).....	14
Art. 30. (Organo di revisione contabile)	14
Art. 31. (Tesoreria)	14
Art. 32. (Controllo di gestione).....	14
CAPO VI	15
NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 33. (Decorrenza dell'esercizio di funzioni)	15
Art. 34. (Regolamenti)	15
Art. 35. (Altre disposizioni transitorie).....	15
Art. 36. (Durata, recesso e scioglimento).....	15
Art. 37. (Rinvio)	16

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. (Oggetto)¹

1. Il presente statuto, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale denominato Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna (in seguito denominata Unione).
2. L'Unione è composta dai Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini, in conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale del 01.07.2015 n. 1282, con la quale è stato approvato il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. (Finalità)

1. L'Unione persegue come obiettivi:
 - a. la valorizzazione del territorio in essa ricompreso;
 - b. l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta;
 - c. lo sviluppo territoriale, economico e sociale dell'intero ambito territoriale di riferimento;
 - d. l'innalzamento e l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi ai cittadini anche in termini di accesso agli stessi da parte della collettività;
 - e. la razionalizzazione e il contenimento della spesa, l'ottimizzazione dei livelli di adeguatezza, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - f. la tutela e la valorizzazione delle specifiche identità storiche, culturali, linguistiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
 - g. la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio.
2. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di partecipazione, trasparenza, adeguatezza, efficacia, efficienza, economicità e semplicità delle procedure.

Art. 3. (Sede)²

1. L'Unione ha la propria sede legale presso il Municipio del Comune di Azzano Decimo.

Art. 4. (Funzioni esercitate dall'Unione)

1. L'Unione esercita le seguenti funzioni:
 - a. le funzioni comunali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b. le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata;
 - c. le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per l'esercizio obbligatorio in forma associata.

¹ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

² Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

2. L'Unione esercita le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5. (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)³

1. Nei termini stabiliti dall'art. 33, l'Unione esercita le funzioni comunali nelle seguenti materie:
 - a. gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
 - b. sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
 - c. polizia locale e polizia amministrativa locale;
 - d. attività produttive, ivi compreso lo sportello unico;
 - e. catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - f. programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g. pianificazione di protezione civile;
 - h. statistica;
 - i. elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
 - j. gestione dei servizi tributari.
2. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 6. (Funzioni esercitate dall'Unione per conto dei Comuni)⁴

1. Nei termini stabiliti dall'art. 33, l'Unione esercita per conto dei Comuni le seguenti funzioni:
 - a. programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
 - b. servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;
 - c. opere pubbliche e procedure espropriative;
 - d. pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
 - e. procedure autorizzatorie in materia di energia;
 - f. organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
 - g. edilizia scolastica e servizi scolastici.
2. Le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo competono agli organi dei singoli Comuni.

³ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

⁴ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

Art. 7. (Delega di funzioni comunali all'Unione)

1. I Comuni possono, con successivi provvedimenti, delegare all'Unione, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti all'art. 5 e 6 del presente statuto.

Art. 8. (Forme di collaborazione tra Unioni)

1. L'Unione Sile e Meduna promuove la costituzione di uffici comuni con altre Unioni per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 9. (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Presidente.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 10. (Composizione dell'Assemblea)⁵

1. L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione che abbiano aderito alla stessa; i componenti decadono qualora cessi la loro carica presso il Comune, con effetto dalla data della cessazione.
2. I Sindaci dei Comuni possono, di volta in volta, con atto comunicato al Presidente, delegare un assessore a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente. Resta, in ogni caso, esclusa la facoltà di subdelega.

Art. 11. (Numero legale per la validità delle sedute dell'Assemblea)⁶

1. Il regolamento sul funzionamento dell'Assemblea stabilisce il numero dei Sindaci necessari per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati con eventuale arrotondamento per difetto.

Art. 12. (Voti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea)⁷

1. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto e le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte all'unanimità dei voti dei presenti.
2. Qualora non vi sia l'unanimità dei voti, la medesima deliberazione è assunta a maggioranza dei voti dei presenti, salvo non siano espressamente previste maggioranze qualificate.
3. Qualora per due votazioni consecutive sulla medesima proposta di deliberazione questa non sia approvata ai sensi del comma 1 e del comma 2, si procederà ad una terza votazione con criterio di voto ponderale, calcolato come stabilito al comma seguente:
4. Il peso ponderale di ciascun Comune è: dato dalla media aritmetica dei seguenti tre parametri:

⁵ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

⁶ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

⁷ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

- a. popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente (dato ISTAT), moltiplicata per 0,6 e divisa per 10.000;
 - b. peso ponderale attribuito dalla L.R. n. 26 del 12.12.2014, moltiplicato per 0,20:
 - c. superficie in km² dei Comuni (dato ISTAT), moltiplicata per 0,2 e divisa per 10.
5. L'Assemblea determina annualmente, con deliberazione ricognitiva, il peso ponderale di ciascun comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
 6. Nel caso in cui si verifichi la fusione tra due o più Comuni appartenenti all'UTI, il voto ponderale sarà automaticamente modificato in ragione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13. (Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:
 - a. modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali;
 - b. regolamenti;
 - c. bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;
 - d. atti di programmazione e di pianificazione;
 - e. organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - f. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;
 - g. Piano dell'Unione;
 - h. elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dei componenti dell'organo di revisione;
 - i. indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;
 - j. modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
 - k. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza degli organi burocratici;
 - l. contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea;
 - m. atti in materia socio assistenziale previsti dalla L.R. 6/2006.
3. L'Assemblea svolge le altre funzioni di governo non attribuite al Presidente.
4. L'Assemblea è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.
5. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, l'Assemblea svolge le funzioni spettanti all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.
6. L'Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

7. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 7 è ridotto a venti giorni.
8. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14. (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina in particolare:
 - a. le modalità di convocazione dell'Assemblea;
 - b. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - c. l'informazione preventiva delle proposte ai consigli comunali e alle giunte dei comuni che costituiscono l'UTI;
 - d. il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
 - e. il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, fermo restando quanto stabilito all'art. 12 dello Statuto.
3. L'attività dell'Assemblea si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi situate nei Comuni aderenti.

Art. 15. (Commissioni assembleari)

1. L'Assemblea può istituire nel proprio seno commissioni assembleari, permanenti o temporanee.
2. Le commissioni assembleari, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti dell'Assemblea attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza dell'Assemblea medesima.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

Art. 16. (Commissioni intercomunali)

1. Il Presidente, su proposta dell'Assemblea, può istituire commissioni intercomunali con funzioni consultive a supporto dell'attività dell'Assemblea medesima.
2. Le commissioni intercomunali sono composte da n. 3 consiglieri designati da ciascuno dei Comuni compresi nell'Unione, uno dei quali di minoranza.
3. Le commissioni intercomunali nominano nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente ed operano con le modalità definite dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 17. (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

- 2. Il Presidente:**
 - a.** è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, previa autorizzazione dell'Assemblea, come attore o convenuto;
 - b.** nomina il Vicepresidente e può revocarlo;
 - c.** convoca e presiede l'Assemblea;
 - d.** sentita l'Assemblea, nomina il Direttore e può revocarlo;
 - e.** sovrintende al funzionamento degli uffici;
 - f.** nomina i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g.** nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni;
 - h.** può delegare al Vicepresidente e ai singoli componenti dell'Assemblea specifici ambiti di attività;
 - i.** impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - j.** verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - k.** propone le materie da trattare nelle sedute dell'Assemblea;
 - l.** presenta il piano dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione.
- 3.** Il Presidente dura in carica un anno e può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4.** In caso di cessazione dalla carica di Sindaco del Presidente, dovuta alla scadenza del mandato elettorale, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente; in caso di contemporanea cessazione dalla carica anche del Vicepresidente, la presidenza viene assunta dal Sindaco più anziano di età.
- 5.** Nell'ipotesi di approvazione di una mozione di sfiducia le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 6.** Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. In ogni caso l'Assemblea è convocata, per la nomina del successore, entro 10 giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente e si riunisce nei successivi 10 giorni.
- 7.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18. (Partecipazione popolare)

1. L'Unione assicura ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.
3. Le forme di partecipazione popolare sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 19. (Diritto d'informazione e di accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. L'Unione garantisce l'accesso ai documenti e agli atti da essa formati o detenuti, fornendo un'informazione completa della propria attività che costituisce condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, ove disponibili tutti i dati utili relativi:
 - a. all'utilizzo delle risorse ad essa assegnate;
 - b. alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;
 - c. ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
3. L'Unione disciplina con regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina, altresì, la partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Unione, nel rispetto della normativa dettata in materia per gli enti locali e promuovendo l'accesso informatico alla propria documentazione.

Art. 20. (Sportello per il cittadino)

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini, l'accessibilità diretta ai servizi e la miglior fruibilità di tutte le funzioni e i servizi, l'Unione garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderenti, l'organizzazione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 21. (Principi strutturali e organizzativi)

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa e di economicità della gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. La gestione si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 22. (Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo. In particolare, l'Unione provvede all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nel rispetto dei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati e dai principi fondamentali che regolano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, salvaguardando le necessità di presenza nei singoli comuni che costituiscono l'UTI.
4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, articolati in strutture operative, definisce le regole e le caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
5. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dall'Assemblea.

Art. 23. (Personale)

1. Il personale dipendente dall'Unione ne costituisce la dotazione organica.

2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente assunto, trasferito, comandato o messo a disposizione dai Comuni che ne fanno parte, dalle Province e dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi definiti nel contratto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 24. (Direttore)

1. La gestione dell'Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente, sentita l'Assemblea. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Il Direttore garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali.
2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
3. L'incarico di Direttore viene conferito, previa selezione, a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a un Segretario comunale o provinciale in servizio presso gli enti locali del territorio regionale. In caso di impossibilità, l'incarico è conferito in esito a una procedura ad evidenza pubblica a un soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
4. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore, sentita l'Assemblea, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di inosservanza delle direttive, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 25. (Segretario dell'Unione)

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, sentita l'Assemblea.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei funzionari con poteri dirigenziali e ne coordina l'attività, qualora non sia nominato il direttore.
3. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;
 - b. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi di sostituzione per assenza, vacanza o impedimento del Segretario.

Art. 26. (Comitato tecnico)

1. Può essere costituito un Comitato Tecnico composti dai Segretari Comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione. Il Comitato Tecnico collabora a supporto degli organi dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti; può elaborare proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata e svolge attività d'impulso.
2. Ai tavoli tecnici prendono parte i responsabili dei servizi e/o i dirigenti, coinvolti in ragione delle specifiche tematiche e/o progetti.

Art. 27. (Piano dell'Unione)

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.
2. Il Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
3. L'Assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano relativamente all'anno precedente.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28. (Attività economico finanziaria)

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della normativa regionale e statale sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'attività economico finanziaria è disciplinata secondo le norme vigenti in materia di contabilità.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

Art. 29. (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:
 - a. trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a rivalutazione;
 - b. trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai Comuni all'Unione.

Art. 30. (Organo di revisione contabile)

1. L'Assemblea dell'Unione nomina l'organo di revisione contabile, costituito e operante secondo le previsioni stabiliti dalla vigente normativa.
2. I Comuni aderenti all'Unione possono avvalersi dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'Unione.

Art. 31. (Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 32. (Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge. Il regolamento di contabilità disciplina le forme e le modalità del controllo di gestione.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33. (Decorrenza dell'esercizio di funzioni)⁸⁹

1. A decorrere dal 01.07.2016 sono esercitate le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1, lettere e), h), i), del presente Statuto, e precisamente:
 - le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 4 dello Statuto;
 - catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
 - statistica;
 - elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo.
2. A decorrere dal 01.07.2016 sono altresì esercitate le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), del presente Statuto, e precisamente:
 - programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale.
3. Le funzioni da svolgersi a partire dal 01.01.2017 saranno determinate con successivo atto;
4. A decorrere dal 01.01.2018 sono altresì esercitate le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), del presente Statuto, e precisamente: gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo.

Art. 34. (Regolamenti)

5. Salvo diversa previsione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.
6. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Azzano Decimo. Fa eccezione la materia tributaria in relazione alla quale si applicano i regolamenti dei singoli Comuni.

Art. 35. (Altre disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria, lo stesso è affidato al tesoriere del Comune di Azzano Decimo.

Art. 36. (Durata, recesso e scioglimento)¹⁰

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

⁸ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

⁹ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 59 del 29.12.2017

¹⁰ Articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 09 del 04.08.2016

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.
3. Il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno tre (3) mesi e decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo.
4. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno, l'Assemblea ne delibera lo scioglimento.
6. Nel caso di scioglimento dell'UTI, recesso o cessazione della gestione associata di singole funzioni, il relativo personale trasferito, comandato, distaccato e/o assegnato all'UTI stessa viene reintegrato nella dotazione organica del Comune di provenienza.

Art. 37. (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.